COMMISSIONE V

DIFESA

XVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTINOTTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni agli articoli 5 e 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio Superiore delle Forze Armate. (355) 167

PRESIDENTE 167, 173, 174, 175
GUERRIERI FILIPPO, *Relatore* . 167, 170, 171
BUFARDECI 168
GUADALUPI 169, 171
ROMUALDI 170
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 171, 172, 173, 174, 175
BOZZI 172
TOLLOY 173

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Avanzamento dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri. (852) 175

PRESIDENTE 175, 176, 178
PRIORE, *Relatore* 175, 178
STUCCHI 176
MASINI 176
SACCENTI 177
BOZZI 177
LATANZA 177
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 178
PAJETTA GIULIANO 178
GUADALUPI 178
BOLDRINI 178

Votazione segreta:

PRESIDENTE 179

La seduta comincia alle 9,30.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 5 e 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio Superiore delle Forze Armate. (355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 5 e 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate.

Il relatore, onorevole Guerrieri Filippo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame contempla alcune modificazioni agli articoli 5 e 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, che ha istituito il Consiglio superiore delle Forze armate, a seguito della unificazione in un solo Ministero dei tre dicasteri dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ciascuno dei quali aveva in precedenza un proprio Consiglio superiore.

Le modifiche proposte non mutano per nulla il carattere puramente consultivo dell'istituto, né la sua struttura tecnico-militare-amministrativa, ma sono dirette soltanto ad ottenerne un più sollecito e razionale funzionamento.

Invero, l'articolo 5 della succitata legge determina la composizione del Consiglio superiore delle Forze armate, e, particolarmente, alla lettera *a*) indica, tra l'altro, i membri ordinari che debbono rivestire la carica di Presidente delle varie sezioni — nelle quali si suddivide, per ciascuna Forza armata, il Consiglio superiore — stabilendo che le predette cariche debbono essere esercitate dagli ufficiali generali e ammiragli più elevati in grado o più anziani in ruolo, che non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato Maggiore o Segretario generale, restando designato, per la Presidenza del consesso, il più elevato in grado o più anziano tra di essi.

Lo stesso articolo 5 indica, poi, alla lettera *d*), quali debbono essere i membri ordinari destinati a rivestire le cariche di Vicepresidente di sezione, stabilendovi il generale di Corpo d'armata, l'ammiraglio di squadra e il generale di squadra aerea più anziani che non ricoprano le cariche già indicate alla lettera *a*).

Dette disposizioni hanno fatto sì che le predette cariche siano state necessariamente conferite ad ufficiali prossimi ad essere raggiunti dai limiti di età, onde la conseguenza di un ripetersi troppo frequente di avvicendamenti nelle cariche di Vicepresidente del Consiglio superiore. Tanto che, sino ad oggi, si sono dovute riscontrare ben 12 sostituzioni, con evidenti ripercussioni negative sul funzionamento delle sezioni. A ciò deve aggiungersi che gli ufficiali, ai quali debbono essere conferite le cariche in parola, rivestono spesso altre cariche che impediscono loro di partecipare regolarmente ai normali lavori del Consiglio.

Ad evitare tali inconvenienti provvede appunto il disegno di legge, proponendo di conservare l'attuale sistema per i Presidenti di sezione, togliendo, invece, ogni riferimento di anzianità per i Vicepresidenti. In questo modo viene contemperata, da un lato, l'opportunità che le più alte cariche del Consiglio superiore siano ricoperte dagli ufficiali dotati di maggiore prestigio ed esperienza, per l'alto grado e per la maturità raggiunta, con l'esigenza, dall'altro lato, di un più regolare funzionamento delle sezioni del Consiglio.

La soluzione proposta è accoglibile, tanto più che nessun riferimento all'anzianità era previsto neppure per i soppressi Consigli superiori della Marina e dell'Aeronautica.

L'altra modifica proposta dal disegno di legge riguarda i membri ordinari del Consiglio superiore delle Forze armate con funzioni di relatori per gli affari militari, per gli affari tecnici e per quelli amministrativi. Anche in questo caso l'esperienza ha portato a constatare che molte volte i relatori, per ragioni varie, sono assenti o impediti a partecipare ai lavori del Consiglio. Anche di qui un grave intralcio al funzionamento dell'istituto in oggetto.

Il disegno di legge propone, come rimedio, la nomina di altrettanti relatori supplenti. Anche questa modifica merita accoglimento.

Nell'occasione della presentazione dell'attuale disegno di legge, viene proposto di rettificare l'espressione « o di maggiore anzianità relativa », di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5, con quella, più propria, di « o maggiore anzianità assoluta », non potendosi parlare di maggiore o minore anzianità relativa fra ufficiali di ruoli diversi.

Parimenti, per una più sicura interpretazione della norma, viene proposta la soppressione del richiamo alle lettere *b*) e *c*), di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 5.

In considerazione di quanto sopra, propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUFARDECI. In occasione della discussione della legge istitutiva del Consiglio superiore delle Forze armate, il nostro gruppo non diede voto contrario, perché quella legge non contrasta con i principî della Costituzione, né con i principî giuridici generali.

In quell'occasione, però, da parte nostra furono sollevate alcune eccezioni di carattere particolare, su determinati punti: rilevammo, ad esempio, che si attribuiva troppa discrezionalità al presidente del consesso, nel senso che egli poteva convocare a suo piacimento il Consiglio, e solo se lo avesse voluto; ponemmo in evidenza, ancora, sul piano politico, il trattamento di inferiorità riservato ai comandanti partigiani rispetto agli altri membri del Consiglio, insistendo sulla necessità di dare il giusto valore alla lotta partigiana che è stata e rimane una realtà storica: e, malgrado i nostri rilievi, non fummo contrari all'approvazione della legge.

Era, quindi, naturale in noi la speranza di vedere corretti quegli errori, oggi che ci si presenta un disegno di legge tendente, appunto, a modificare quella legge. Era naturale tale speranza, in quanto è ovvio che quando si modifica una disposizione, questa disposizione si modifica in meglio.

Invece, ciò che si propone di modificare è il criterio di determinazione; e, per di più,

passando da un criterio oggettivo ad un criterio soggettivo, specialmente per ciò che riguarda la lettera *d*) dell'articolo 1. La legge del 1951 parlava dei generali più anziani; nella modifica che ci viene proposta si parla, invece, soltanto di generali: dell'anzianità non si fa menzione. Di modo che si attribuisce al Ministro una maggiore discrezionalità che gli permetterà, se gli sarà concessa, di procedere ad una composizione del Consiglio che sia consona alle direttive governative.

Io sono del parere che non solo bisognerebbe modificare questa parte del disegno di legge, ma che si dovrebbe, addirittura, formulare un articolo aggiuntivo che dia facoltà anche alla maggioranza dei membri di prendere l'iniziativa della convocazione del Consiglio.

Su queste mie argomentazioni prego gli onorevoli colleghi di soffermare la loro attenzione.

GUADALUPI. L'onorevole relatore ha tenuto a premettere alla sua relazione che il disegno di legge in esame riveste un'importanza modesta. Io mi permetto di dissentire da questa affermazione e perciò faccio brevemente la storia del disegno di legge che divenne la legge 9 gennaio 1951, n. 167, affermando che il nostro gruppo non assumerà un atteggiamento contrario al disegno di legge, ma neppure favorevole. Il nostro gruppo si asterrà, coerentemente con la posizione assunta allorché si discusse di questo istituto e delle necessità di migliorarlo al fine di renderlo effettivamente operante: infatti, anche in quell'occasione, non essendo state accolte talune nostre osservazioni, il nostro gruppo si astenne.

Dicevo, dunque, che, per avere un quadro completo dell'attuale situazione e per rendersi conto delle ragioni che hanno indotto il Ministro della difesa a proporre delle modifiche alla legge istitutiva, è necessario ricordare quanto sul Consiglio superiore è stato detto e come si sia arrivati alla legge 9 gennaio 1951, n. 167.

L'*iter* fu abbastanza complesso. Come, del resto, lo è sempre per le leggi che comportino un assestamento nella organizzazione delle Forze armate. Il disegno di legge fu esaminato per vari mesi dalla nostra Commissione e da quella del Senato. Alla presentazione di quel disegno di legge si pervenne quando, con l'unificazione nell'unico Ministero della difesa dei tre dicasteri allora esistenti, si ritenne, come logica conseguenza, di dovere effettuare anche l'unificazione dei relativi organi tecnico-consultivi. E ciò sia detto, perché occorre partire dal presupposto che il Consiglio superiore delle Forze armate riveste una importanza che non può certo essere misconosciuta con le modifiche che oggi si vuole apportare. È un corpo consultivo che presenta una importanza indiscutibile nello svolgimento della normale attività tecnico-amministrativa, e una importanza ancora maggiore in tutta la fase di riorganizzazione delle tre Forze armate.

Per queste considerazioni, si arrivò all'approvazione del disegno di legge, con delle modifiche, anche sostanziali, che furono apportate sia dalla Commissione del Senato, sia dalla nostra Commissione.

Per meglio precisare la nostra posizione non favorevole agli emendamenti e alle modifiche proposti, ricorderò che proprio il senatore Gasparotto, relatore al Senato del disegno di legge istitutivo del Consiglio superiore delle Forze armate, manifestava, fin da allora, quelle preoccupazioni che in noi oggi, dopo le esperienze fatte nel corso di oltre due anni di funzionamento del Consiglio, sono ancora più profonde.

Che cosa dice, infatti, la relazione del Ministro della difesa? Che, per le esperienze fatte dalla costituzione effettiva del Consiglio superiore delle Forze armate ad oggi, non è più possibile che si lasci immutato l'articolo 5; che è necessario modificarlo, per lo meno per quanto attiene alla nomina dei relatori supplenti e per quanto riguarda i presidenti ed i vicepresidenti delle sezioni.

È vero che questo disegno di legge era già stato presentato al Senato ed ivi approvato; è altrettanto vero che esso fu approvato senza discussione, ma ciò non significa nulla. Se, a quell'epoca, il Senato approvò senza discussione il disegno di legge, ciò non vuol dire che, posto oggi il problema al nostro esame, non si debbano fare quelle osservazioni di fondo che, a nostro giudizio, porterebbero ad un miglioramento.

Le modifiche che si vogliono apportare riguardano la nomina dei presidenti e dei vicepresidenti e l'aggiunta di relatori supplenti ai membri ordinari relatori. Il nostro relatore ci ha ricordato come, attualmente, ai sensi dell'articolo 5, avvengano le nomine in parola.

Quali sono le giustificazioni che motivano le modifiche richieste? La troppo frequente rotazione e le influenze negative che ne derivano per il funzionamento delle sezioni, oltre alla discontinuità nella partecipazione alle riunioni.

L'onorevole Bufardeci, invece, ha testé avanzato altre critiche, sulle quali siamo d'accordo, dal momento che il potere del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate è indiscriminato e non vi è possibilità che un gruppo di autorevoli e qualificati rappresentanti del consesso chieda ed ottenga che il presidente ponga all'ordine del giorno la discussione di determinati argomenti.

Ma, ritornando alle giustificazioni addotte per la richiesta delle modifiche, la relazione avverte il disagio e la difficoltà d'ordine tecnico di contemperare l'esigenza di destinare alle cariche di maggior rilievo del Consiglio superiore delle Forze armate ufficiali che, per grado ed anzianità, siano i più dotati di esperienza e di prestigio, con la necessità di evitare gli inconvenienti di cui si è fatto cenno. E si arriva alla conclusione, non conseguente alle premesse della relazione, di mantenere il sistema attuale per i presidenti di sezione e di modificare soltanto il criterio dell'anzianità per i vicepresidenti. Per cui, mentre in teoria la massima carica consultiva, per ciascuna Forza armata, resta affidata agli ufficiali dotati della maggiore autorità ed esperienza, di fatto, al solo scopo — si dice — di assicurare la necessaria continuità nei lavori delle sezioni e nel funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate, per ogni sezione, saranno i vicepresidenti, forse anche meno anziani di altri, che eserciteranno in linea primaria la funzione effettiva di presidente, cui invece dovrebbero essere chiamati solo in linea eccezionale.

Né vale obiettare che non vi era riferimento alcuno all'anzianità dei vicepresidenti nelle preesistenti disposizioni, perché, appunto a modifica del decreto legislativo 1° febbraio 1954, n. 123, e del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 1011, unificati i tre dicasteri in un unico Ministero ed istituito questo importante organo consultivo dell'intero Ministero della difesa, quale è il Consiglio superiore delle Forze armate, il cui parere è obbligatorio per molte importanti questioni, clausole, proposte, schemi di provvedimenti, programmi relativi ad armamenti, progetti di contratto, ecc., furono previste ed accettate le osservazioni riferentisi alla anzianità come criterio più sicuro di affidamento delle vice presidenze.

Circa, poi, le nomine di relatori supplenti per eliminare le difficoltà dovute ad eventuali assenze dei membri ordinari relatori, c'è da dire che questo è un principio del tutto nuovo, che viene a modificare profondamente la struttura ed il funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate. Nulla si dice circa il criterio da seguire per la nomina dei relatori supplenti e per questo dovrebbe essere più preciso il comma aggiuntivo al primo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167.

Infine, non si può non rilevare come, con la sostituzione del secondo comma dell'articolo 9 della legge citata, risultino accresciuti i poteri discrezionali del Ministro della difesa. A questo punto va ricordato quanto formò oggetto di ampio dibattito e discussione al Senato della Repubblica, circa il quesito se al Consiglio dovessero partecipare il Ministro della difesa ed il Capo di Stato maggiore generale. Allora fu deliberato di escluderli entrambi, lasciando salva la loro facoltà di assistere alle sedute come osservatori, per il motivo che, essendo il Consiglio un organo tecnico di consulenza del Ministro, è logico che lo stesso Ministro ne sia estraneo. Chi domanda pareri ad altri non può darne in anticipo a se stesso.

Con le modificazioni proposte, si sovverte sensibilmente questo principio altamente democratico ed utile ai fini del migliore funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate. Ed anche per questo siamo d'accordo con la proposta fatta dall'onorevole Bufardeci, che modera in una certa misura la antidemocraticità dell'organo supremo.

Per le ragioni di ordine strettamente tecnico e giuridico-costituzionali esposte, noi non possiamo condividere la responsabilità della approvazione del presente disegno di legge, se non previa accettazione degli emendamenti da noi proposti, e pertanto ci asterremo dal voto.

ROMUALDI. Gli onorevoli Bufardeci e Guadalupi sono arrivati, praticamente, alla conclusione che, con le modifiche proposte, si viene ad affidare ai vicepresidenti il funzionamento del Consiglio superiore delle Forze armate: il che significa che si corregge in peggio una legge esistente. La critica è indubbiamente giusta, però, a quanto pare, nessuno dei due colleghi ha suggerito una formula migliore di quella proposta. Io ritengo che si dovrebbe trovare questa nuova formula.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Il primo rilievo di carattere politico riguarda la presunta antidemocraticità della legge in se stessa, antidemocraticità accresciuta dalle modifiche proposte. A me ciò non pare. Antidemocratico, se mai — e fu osservato anche l'altra volta — era il precedente Consiglio superiore, che riguardava l'Esercito. La legge

attuale è veramente democratica. Non bisogna dimenticare che il Consiglio superiore delle Forze armate è un organo puramente e semplicemente consultivo e non deliberante: il Ministro può accettare il parere che gli viene dato, ma può anche dissentire ed agire diversamente. Quindi, non è il caso di parlare di antidemocraticità.

Per quanto riguarda la questione — che fu già molto dibattutta — dei partigiani, debbo rilevare che questa parola viene sovente ricordata nella nostra Commissione con la dovuta gratitudine e ammirazione. Occorre rilevare che essa va ricordata sempre col massimo rispetto, con la massima deferenza e riconoscenza. Ed è appunto per questo rispetto, per questa deferenza e per questa riconoscenza che i rappresentanti qualificati del Corpo dei volontari della libertà e delle formazioni partigiane possono essere chiamati, in determinate occasioni, ad esprimere la loro opinione, il loro pensiero. E questa non è una piccola concessione o un'elemosina; il principio della possibilità della loro convocazione è stato sancito in riconoscimento delle loro qualità tecniche dato che, nelle deprecata ipotesi di una guerra, questa potrebbe anche assumere il carattere di guerriglia.

Per quanto riguarda, poi, i vicepresidenti, non si può non convenire che, più si allarga la cerchia delle persone che debbono rivestire cariche e funzioni nel Consiglio, più si democratizza il carattere stesso del consesso.

Per quanto riguarda i relatori, trovo per lo meno un po' eccessivo il giudizio del collega Guadalupi, intelligente scrutatore di tutte le leggi. Io non trovo nulla di strano che, accanto ai relatori effettivi, vi siano anche dei relatori supplenti. Non è un istituto nuovo, quello del supplente; io non ho presenti tutte le leggi militari, onde poterle citare, ma certamente non è un istituto nuovo. Comunque, se non altro, risponde ad un concetto di logica; anche se non avesse precedenti, l'istituto del relatore supplente trova giustificazione nella sua stessa ragion d'essere. Anche in questa Commissione capita di dovere sostituire, talvolta, il relatore di un disegno di legge. E se non bastasse questa logica, c'è l'altra logica, che non fa parte della filosofia ma della vita pratica, e che è quella della necessità che, a volte, può costringere il relatore a non partecipare a qualche riunione per un altro impegno. Il che richiede la opportunità di predisporre una sostituzione. Non dobbiamo dimenticare che questi relatori sono tutti alti ufficiali che hanno, spesso, altri incarichi od impegni...

GUADALUPI. Quale impegno superiore si può avere?

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Non possiamo obbligare un alto ufficiale a non assumere altri incarichi nel campo militare che gli possono essere conferiti per le sue capacità.

Per queste ragioni credo che non si possano accogliere le osservazioni fatte e che, pertanto, il disegno di legge meriti di essere approvato.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo, anzitutto, prendere atto, con compiacimento, dello sviluppo che ha assunto la discussione intorno a questo importante organo delle Forze armate. È vero che le modifiche proposte non investono la sostanza politica del Consiglio superiore delle Forze armate, ma è altrettando vero che il tono assunto dalla discussione è adeguato all'importanza dell'alto consesso.

Sono lieto che faccia parte di questa Commissione anche l'onorevole Bozzi il quale, nella sua qualità di Consigliere di Stato è membro del Consiglio superiore delle Forze armate: perché debbo dare pubblicamente atto dell'intenso lavoro che il Consiglio sta svolgendo in questi ultimi tempi. Infatti, tutti i disegni di legge di iniziativa governativa che riguardano le Forze armate vengono preventivamente esaminati da quel Consiglio: anche questo provvedimento è stato esaminato dal Consiglio superiore delle Forze armate, così come è stato esaminato quello riguardante la C.E.D.

Il Consiglio superiore delle Forze armate presenta alcuni difetti di carattere tecnico che debbono essere corretti e sui quali richiamo l'attenzione di tutti con la preghiera di prescindere da considerazioni politiche. Non si tratta di mutare nella sostanza i criteri che caratterizzano la funzione del presidente o del vicepresidente; si vuole, invece, assicurare una certa continuità della presidenza: o nel presidente o nel vicepresidente. La situazione attuale è la seguente: i membri relatori sono convocati a seconda della materia che si deve trattare; presidente e vicepresidenti sono, invece, convocati permanentemente. Senonché, proprio i presidenti ed i vicepresidenti sono soggetti alla legge dell'anzianità, essendo essi i più prossimi ad essere collocati in congedo. È facile desumere, quindi, come la rotazione in quelle cariche sia necessariamente troppo frequente, con conseguente mancanza di continuità.

Con il disegno di legge in esame, si è cercato di contemperare la duplice esigenza di

mantenere il criterio dell'anzianità per il presidente — il quale, quindi, non viene nominato dal Ministro, ma *ope legis* — e di garantire una certa continuità alla presidenza, togliendo il vincolo dell'anzianità per i vicepresidenti. E questa modifica è stata accettata all'unanimità dallo stesso Consiglio superiore delle Forze armate, il quale per primo si è reso conto della necessità di superare una situazione di tanto disagio.

Vi è poi il problema dei relatori supplenti. Premetto che, anche in assenza del relatore ordinario, il Consiglio può deliberare. Infatti l'articolo 15 della legge istitutiva stabilisce che per la validità delle deliberazioni occorre la presenza dei due terzi dei membri; segno questo che l'assenza del relatore non è un elemento ostativo. Tuttavia, è intendimento, mediante la nomina dei relatori supplenti, di garantire la continuità della trattazione della materia. Questo è tutto. Quindi, anche in questo caso vi è una ragione di carattere puramente tecnico.

Per quanto riguarda la questione della autoconvocazione delle sezioni, debbo osservare che questo principio non rientra nel nostro sistema legislativo; e poiché il Consiglio superiore delle Forze armate trova riscontro in altri organi analoghi, non mi sembra opportuno che proprio da ambienti militari debba partire una proposta del genere. Senza tenere conto che, essendo gli altri membri del Consiglio nominati dal Ministro della difesa, la democraticità sarebbe, poi, relativa. La maggiore garanzia è offerta proprio dal presidente, che viene nominato per legge; e di conseguenza la garanzia è assicurata anche per quanto riguarda le convocazioni.

Non mi pare, perciò, che siano apprezzabili le preoccupazioni dei colleghi della opposizione e ritengo che il disegno di legge possa essere approvato. Comunque, una eventuale proposta concreta si potrebbe sempre esaminare.

Ritengo necessario proporre due emendamenti dei quali parlerò al momento opportuno.

BOZZI. Quale membro del Consiglio superiore delle Forze armate fin dalla sua costituzione, ritengo opportuno fornire qualche delucidazione. Si tratta di un organo consultivo che però, per alcune materie, esprime un parere obbligatorio. Infatti il Ministro della difesa, in determinati casi, ha l'obbligo di chiedere il parere del Consiglio; parere che, tuttavia, non è vincolante. L'amministrazione può anche discostarsi dal parere espresso dal Consiglio, ma non ricordo che ciò sia mai accaduto. Naturalmente, c'è poi un vasto campo su cui il Ministro può o no, a sua discrezione, chiedere il parere.

Il Consiglio superiore delle Forze armate è un organo consultivo; tuttavia, come qualunque organo consultivo, esercita un controllo, proprio attraverso i pareri, sulla attività amministrativa.

L'attività comune è quella riguardante i contratti...

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È attività pre-legislativa.

BOZZI. Sì, qualche volta. Ma l'attività predominante è quella contrattuale: attività consultiva di controllo.

Da qui la necessità che quest'organo sia posto in una situazione di indipendenza, specie per quanto riguarda la sua formazione; e a questa esigenza rispondeva, senza dubbio, la legge istitutiva mediante la nomina, per anzianità, del presidente e dei vicepresidenti.

Senonché, si è verificato che i presidenti si sono avvicendati con notevole frequenza, il che ha naturalmente nociuto alla continuità della funzione. Pensate che nella sola sezione Esercito, nel giro di due o tre anni, si sono succeduti tre presidenti: Armellini, Battista e adesso il generale Giardina che, alla fine di questo mese, dev'essere collocato a riposo.

Pertanto, le esigenze del Consiglio superiore delle Forze armate sono principalmente due: indipendenza dell'organo, e quindi svincolo della nomina di presidenti e vicepresidenti dalla scelta governativa, e continuità nella funzione dell'organo stesso.

Che cosa si potrebbe fare? Io suggerii, già in seno al Consiglio, ma, per ovvie ragioni, la proposta non fu accolta, di scegliere il vicepresidente lasciando inalterato il sistema per la nomina del presidente, fra gli ufficiali della riserva. Non so come tale proposta possa essere accolta negli ambienti militari; ma non v'è dubbio che la scelta dell'ufficiale più anziano della riserva offrirebbe la garanzia dell'indipendenza dalla scelta del Ministro. Questa è una proposta concreta che io sottopongo all'esame dei colleghi e del rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda il supplente del relatore, dico subito che il problema non ha importanza, perché la funzione del relatore non è di grande rilievo; l'attività non si arresta se il relatore è assente.

Per quanto riguarda la questione dell'autoconvocazione, debbo rilevare che si tratta di un principio contrastante con la natura dell'organo consultivo: l'organo consultivo esprime un parere in quanto il parere è richiesto;

pertanto, in sostanza, la convocazione è sempre dipendente dalla richiesta del parere in mancanza della quale essa è inutile.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, ritengo che si possa dichiarare chiusa la discussione generale.

TOLLOY. L'onorevole Sottosegretario ha detto poc'anzi che avrebbe potuto prendere in considerazione una eventuale proposta concreta. A me pare che quella dell'onorevole Bozzi sia una proposta concreta. Anch'io potrei avere qualche cosa da dire...

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La mia affermazione va interpretata in senso parlamentare. È chiaro che io non mi rifiuto di esaminare un emendamento, quando questo sia stato formalmente presentato. Ma l'onorevole Bozzi, senza avere fatto una proposta formale, ha accennato ad una sua impostazione, sulla quale credo che lo stesso onorevole Bozzi non intenda insistere formalmente. Del resto, dai verbali della seduta del Consiglio superiore risulta che, presente l'onorevole Bozzi, il disegno di legge fu approvato all'unanimità.

Da un punto di vista giuridico-legislativo generale, a me pare che l'ufficiale in ausiliaria (perché evidentemente l'onorevole Bozzi a questa categoria intendeva riferirsi, e non a quella della riserva) può essere utilizzato anche per questa funzione; però è chiaro che se apportassimo una simile innovazione, creeremmo una situazione nuova che avrebbe bisogno di essere attentamente studiata per i riflessi psicologici, ed io non credo che, in definitiva, la Commissione accetterebbe una simile impostazione.

TOLLOY. Io mi sono limitato soltanto a chiedere che non sia chiusa la discussione generale poiché, a mio modo di vedere, l'onorevole Bozzi ha dato argomenti per una ulteriore discussione.

PRESIDENTE. In sede di esame degli articoli si può sempre riprendere l'argomento. Dichiaro, perciò, chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

ART. 1.

All'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — Le lettere *a*) e *d*) del primo comma sono sostituite dalle seguenti:

a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato Maggiore o Segretario generale.

Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità assoluta esercita le funzioni di presidente del Consiglio Superiore delle Forze armate;

d) un generale di corpo d'armata, un ammiraglio di squadra e un generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, che non rivestano le cariche indicate alla precedente lettera *a*), con funzioni di vice presidenti di sezione ».

II. — Dopo il primo comma è aggiunto il seguente secondo comma:

« Per i membri di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*), sono nominati altrettanti supplenti dei gradi indicati nelle lettere stesse ».

TOLLOY. Diceva il relatore e confermava l'onorevole Bozzi che il Consiglio superiore delle Forze armate è un organo consultivo. È appunto questa caratteristica di organo consultivo che rende molto impegnativa la nostra responsabilità e quella del Governo: infatti, mentre un organo deliberante può essere controllato attraverso la sua funzionalità, un organo consultivo non offre questa possibilità, ed è soltanto la sua esatta composizione che ne rende effettivi il prestigio e l'importanza.

L'onorevole Bozzi ricordava che la condizione della anzianità richiesta per il presidente e i vicepresidenti aveva lo scopo di evitare una scelta soggettiva per tali cariche. Ora, con la modifica proposta, si corre il pericolo di scivolare sulla china del conformismo, china sulla quale non è difficile che possa scivolare un tale organismo, specie se vi sia portato dalla natura della sua composizione. Noi a suo tempo facemmo rilevare come non fosse evitato al Consiglio superiore, per la sua composizione, il pericolo di scivolare nel conformismo.

Di fronte alle proposte che oggi ci vengono fatte, non possiamo non rilevare come si intenda peggiorare una legge già ritenuta insufficiente.

La motivazione che si adduce per la modifica del sistema di nomina dei vicepresidenti non sodisfa. È vero che la questione dell'anzianità rende troppo rapida la rotazione; però la stessa relazione ha addotto altri motivi — quale quello di altri incarichi che impedirebbero la partecipazione alle riunioni — perché è evidente che il solo motivo della anzianità non era stato ritenuto sufficiente a giustificare una modifica di tale portata. A

dire il vero quest'ultima motivazione darebbe luogo a rilievi critici notevoli, perché si dovrebbe chiedere come mai non si disimpegnino da altri incarichi ufficiali generali rivestiti dell'incarico di presidente o di vicepresidente del Consiglio superiore delle Forze armate: si dovrebbe esaminare a fondo la situazione e vedere a chi far risalire la responsabilità di una simile sottovalutazione di un organo tanto importante.

Ma, lasciando da parte queste considerazioni, veniamo alle proposte concrete chieste dall'onorevole Sottosegretario. L'onorevole Bozzi ne ha fatta una, anche se non formalmente. Anch'io ne faccio una: invece di ricorrere all'ufficiale più anziano, si potrebbe, ad esempio, scegliere un'altra formula che garantisca una certa permanenza di quest'ufficiale generale alla vicepresidenza, senza affidarlo alla scelta soggettiva del Governo. Noi non abbiamo sufficientemente approfondito questo argomento e quindi non siamo in grado di fare una proposta concreta; tuttavia, penso che, invece di scegliere il più anziano, si potrebbe scegliere il meno anziano, e così si assicurerebbe una più lunga durata nella permanenza in carica.

E allora, in conseguenza di questa mia proposta, perché sia concretata, io propongo formalmente di sopprimere dall'articolo 5 tutto quanto ha riferimento alla lettera *a*).

PRESIDENTE. Allora, in considerazione della proposta di questo emendamento soppressivo e dell'emendamento sostitutivo già presentato dall'onorevole rappresentante del Governo, si procederà alla votazione dell'articolo per divisione.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1, fino alle parole: « con funzioni di vicepresidenti di sezione ».

Coloro i quali sono favorevoli alla proposta di soppressione dell'onorevole Tolloy voteranno contro.

(*È approvata*).

Do lettura dell'emendamento presentato dal Governo, che si riferisce alla seconda parte dell'articolo 1:

« *Sostituire il punto II con il seguente:*

« II. — *Dopo il primo comma sono aggiunti i commi seguenti:*

« Per i membri di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*), sono nominati altrettanti supplenti dei gradi indicati nelle lettere stesse.

I membri ordinari relatori per gli affari amministrativi sono collocati in soprannumero, con le garanzie di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, lasciando scoperti altrettanti posti nei gradi iniziali dei rispettivi ruoli ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ritiene di avere il consenso della Commissione, su quest'emendamento; comunque, se ci fossero motivi di opposizione, il Governo non insisterà.

La situazione più difficile è quella del membro relatore amministrativo, che proviene dai funzionari civili. Le difficoltà dei funzionari civili del Ministero della difesa sono note; e pertanto il Governo propone che i membri ordinari relatori siano collocati in soprannumero, con le garanzie di cui alla legge del 1923, affinché essi possano dedicarsi completamente alle funzioni di relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo, modificata secondo la proposta del Governo.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituto dal seguente:

« I membri ordinari relatori e i loro supplenti sono nominati con decreto dei Ministro per la difesa su proposta del rispettivo presidente di sezione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole rappresentante del Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La lettera *f*) dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituita dalla seguente:

« *f*) sui capitolati d'oneri generali e particolari e sui progetti di contratti e transazione nei casi in cui la legge di contabilità generale dello Stato prescrive il parere del Consiglio di Stato. Per ragioni di evidente urgenza, prodotta da circostanze non prevedibili, potranno comunicarsi al Consiglio superiore delle Forze armate, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo articolo aggiuntivo altro non è che un adeguamento della legislazione per quanto riguarda i rapporti con il Consiglio di Stato; è la ripetizione di una formula esistente nella legge sul Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

L'onorevole Bufardeci ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Il primo capoverso dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore delle Forze armate, in riunione plenaria, viene convocato di iniziativa del suo presidente, su proposta dei presidenti di sezione o su richiesta dei tre quinti dei membri ordinari del Consiglio ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rimetto al parere già espresso dall'onorevole Bozzi sull'argomento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Bufardeci.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

L'onorevole Guadalupi ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituito dal seguente:

« i membri straordinari e i membri ordinari relatori e i loro supplenti sono convocati dal Presidente a partecipare alle riunioni, a seconda della materia da trattare ed in eguale numero per ciascuna forza armata ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

In conseguenza degli emendamenti apportati al disegno di legge, il titolo deve essere così modificato: « Modificazioni agli articoli 5, 9, 11 e 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa all'istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate ».

Pongo in votazione tale modifica del titolo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Avanzamento dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri. (852).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Avanzamento dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri », sul quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Priore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PRIORE, *Relatore*. L'attuale sistema in vigore per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito prevede che l'ufficiale può essere promosso al grado superiore quando sia stato prescelto per l'avanzamento ed abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado ed il periodo di comando prescritti. Per quanto riguarda, in particolare, i tenenti, è disposto che gli stessi possono conseguire la promozione a capitano dopo un periodo minimo di permanenza nel grado di anni sei.

Come si rileva dalla relazione annessa al disegno di legge in esame, il sistema indicato si dimostra, in questo momento, particolarmente dannoso per l'Arma dei carabinieri, essendosi venute a formare, negli ultimi tempi, numerose vacanze nel grado di capitano (in numero di 207 unità, numero che si sarebbe elevato a 259), quale conseguenza di un forte esodo di ufficiali raggiunti dai limiti di età e per l'impossibilità, allo stato della legislazione in vigore, di coprire le vacanze stesse per mancanza di tenenti aventi l'anzianità di grado prescritta. È da notare che l'elevato numero di ufficiali raggiunti dai limiti di età entro breve tempo, è dovuto al fatto che nell'immediato dopoguerra 1915-18 vi fu un considerevole numero di ammissioni di ufficiali di complemento appartenenti a poche classi di leva.

La situazione accennata impone necessariamente soluzioni di ripiego ed aventi carattere eccezionale e transitorio, soluzioni che sono di pregiudizio per il regolare assolvimento dei compiti d'istituto di competenza dell'Arma. È da rilevare, infatti, che non può essere affacciata la possibilità di sopperire alle vacanze dei capitani con l'impiego di tenenti, perché nei comandi territoriali dei carabinieri alle funzioni deve corrispondere il grado, in quanto sono ad essi collegati delicati rapporti con le autorità politiche, militari, giudiziarie e di polizia.

Allo scopo di eliminare gli inconvenienti più sopra accennati, con l'articolo unico del disegno di legge proposto si stabilisce che la permanenza minima nel grado per la promozione dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri sia fissata in quattro anni. In tal modo si consentirebbe la promozione dei tenenti aventi tale anzianità, promozione che, in ogni caso, non potrebbe essere considerata come un tratta-

mento di privilegio, dato che essa verrebbe conferita ad ufficiali molti dei quali contano servizio come ufficiali di complemento nelle armi di provenienza e in quella dei carabinieri, ove parecchi avevano già raggiunto il grado di capitano.

È da rilevare, inoltre, che il sistema vigente per le promozioni degli ufficiali dell'Esercito verrà sostanzialmente modificato per effetto della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate, legge che, approvata dal Senato nella scorsa legislatura e poi considerata decaduta per la mancata approvazione della Camera, è stata ripresentata e trovasi ora nuovamente all'esame del Senato. Per effetto di quest'ultimo provvedimento legislativo, se approvato, le promozioni degli ufficiali non verrebbero più subordinate a periodi minimi di permanenza nel grado ma soltanto al possesso, nei casi previsti, di periodi di comando o attribuzioni specifiche. È da ritenersi, pertanto, che l'evoluzione dei principî legislativi concernenti l'avanzamento degli ufficiali abbia posto in luce l'esigenza di regolare il ritmo delle promozioni in funzione dell'esistenza delle vacanze nei gradi superiori ed abbia fatto considerare che la prova del possesso, negli ufficiali da promuovere, dei prescritti requisiti professionali e militari possa essere desunta più da periodi di attribuzioni specifiche che da permanenza nel grado.

Il disegno di legge in esame intende, in definitiva, di assolvere alle particolari esigenze di servizio derivanti dalle numerose vacanze esistenti nel grado di capitano dell'Arma dei carabinieri e può considerarsi in armonia, d'altra parte, con i principî contenuti nel disegno di legge relativo all'avanzamento di tutti gli ufficiali delle Forze armate.

A favore di tale provvedimento si sono pronunciati il Consiglio superiore delle Forze armate e la Commissione finanze e tesoro.

Ritengo, pertanto, di poterne raccomandare l'approvazione, certo che essa recherà un contributo ai fini di una migliore funzionalità dell'Arma benemerita, che ha visto accrescere notevolmente i propri compiti in questo dopoguerra e che è la garanzia sicura dell'ordine e del diritto, nell'ambito della Costituzione, come è nelle antiche tradizioni dell'Arma stessa, dimostratasi in ogni tempo fedele alla Patria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

STUCCHI. Debbo esprimere la mia perplessità in merito al disegno di legge in discussione, perplessità che trova la sua ragione fondamentale nella preoccupazione che la riduzione da 6 a 4 anni per conseguire la promozione da tenente a capitano dell'Arma dei carabinieri possa compromettere l'esigenza del maggior prestigio che deve necessariamente avere un capitano dei carabinieri e la ovvia necessità della maggiore competenza. Del resto, non a caso, originariamente, si è stabilita una permanenza di 6 anni nel grado di tenente!

È vero che esiste l'inconveniente lamentato dal nostro relatore e dalla nota di presentazione che accompagna il disegno di legge; però io penso che a quell'inconveniente si possa ovviare con soluzioni di ripiego, provvisorie. Si sostiene che molti posti di capitano restano vacanti per raggiunti limiti di età di quegli ufficiali: ebbene, non si potrebbe trattenerli ugualmente in servizio, non foss'altro per la loro provata esperienza? eventualmente, in seguito ad esito positivo di una visita medica che ne accerti l'idoneità fisica? È, questa, una proposta che io vorrei sottoporre all'esame della Commissione.

Un'altra soluzione che meriterebbe di esser presa in considerazione sarebbe quella della reistituzione del grado di primo tenente, con incarico delle funzioni superiori.

Fra le ragioni che sono state addotte a sostegno del disegno di legge vi è quella che gli attuali tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri provengono, per la maggior parte, dagli ufficiali di complemento della stessa Arma ed hanno al loro attivo molto tempo di servizio prestato nell'Arma col grado di capitano. La maggior parte, però! E allora io penso che nulla vieta che si introduca una disposizione di legge in base alla quale siano scelti fra costoro i tenenti che possono aver diritto alla promozione. Naturalmente, in questo caso non si tratta di proporre emendamenti, perché bisognerebbe cambiare radicalmente il provvedimento.

MASINI. In occasione dell'approvazione della legge sullo stato degli ufficiali, è stata rilevata la mancanza di altro disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali e sull'ordinamento, perché i tre provvedimenti, è chiaro, s'integrano a vicenda. Oggi, anche se, come ci assicura il rappresentante del Governo, il disegno di legge sull'avanzamento è all'esame del Senato, noi ci troviamo perplessi di fronte al disegno di legge a noi sottoposto e risentiamo maggiormente la mancanza degli altri due.

A noi mancano gli elementi per poter giudicare della bontà di questo provvedimento, e ciò per tanti motivi. Le compagnie dei carabinieri sono in relazione diretta all'estensione del territorio: noi abbiamo avuto delle mutilazioni nel territorio nazionale e, per conseguenza, anche una diminuzione delle compagnie dei carabinieri; abbiamo perduto le colonie — e anche lì c'erano dei carabinieri — e quindi non possiamo sapere con certezza quale sia l'attuale situazione degli ufficiali dell'Arma.

Se il disegno di legge intende risolvere una situazione contingente, è evidente che si deve dare ad esso un carattere provvisorio, non definitivo.

Bisogna poi tener presente — come giustamente ha fatto rilevare il relatore — che l'Arma dei carabinieri ha dei compiti del tutto particolari da assolvere, compiti delicatissimi, che richiedono molto prestigio nell'ufficiale, poiché un capitano molto giovane potrebbe anche suscitare diffidenza nel pubblico soggetto ad un'indagine. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la situazione all'interno dell'Arma, dove si vedrebbero marescialli dei carabinieri anziani, con lunghi anni di servizio e consumata esperienza, di fronte a giovanissimi capitani.

Bisogna tenere presenti tutte queste cose, così come non bisogna dimenticare che nelle altre Forze armate il limite non è stato variato per le promozioni: questo provvedimento potrebbe provocare dei contrasti, poco simpatici fra gli ufficiali dei carabinieri e quelli delle altre Armi.

Per tutto il complesso della situazione, a me pare che il disegno di legge non risponda alle esigenze.

SACCENTI. A quanto pare, lo scopo di questo disegno di legge dovrebbe essere quello di colmare un *deficit* esistente nell'Arma dei carabinieri nel grado di capitano. Noi non siamo contrari al disegno di legge, così come non condividiamo determinate critiche che ad esso sono state rivolte; tuttavia vorremmo sapere se esso risolve la situazione, nel senso che, con la sua applicazione saranno coperte le vacanze esistenti nel grado, le quali ammontano a 207. In altre parole, quanti tenenti ci sono, in questo momento, in grado di essere promossi capitani?

Tuttavia, poiché è innegabile che, con la approvazione di questo disegno di legge nella sua stesura attuale, si verrebbe a creare una situazione di disagio, io proporrei di accettare, sì, la riduzione della permanenza nel grado di tenente da sei a quattro anni, però a condizione che di questi quattro anni almeno per due l'ufficiale abbia esercitato interinalmente le funzioni di capitano. È chiaro che in questo modo noi verremmo a modificare veramente in meglio le attuali disposizioni per le promozioni.

BOZZI. Credo che, in linea di massima, si dovrebbe essere contrari a tutti i provvedimenti parziali, determinati dalla necessità di ovviare a qualche inconveniente particolare: difatti essi, mentre sanano una situazione possono creare altri disagi.

Tuttavia, la questione in esame presenta davvero degli aspetti del tutto particolari. I dati riferiti dal relatore dimostrano chiaramente la carenza esistente negli ufficiali inferiori dell'Arma. D'altra parte, il comandante di una compagnia di carabinieri deve, a mio parere, rivestire il grado di capitano per le innumerevoli incombenze a lui devolute e, specie se residente in città di provincia, per i frequenti contatti che egli deve avere con autorità politiche e governative. Non mi sembra il caso di affidare l'interinato ad un tenente.

La questione è stata sollevata in altra sede; ricordo che il Comando dell'Arma aveva addirittura proposto di ridurre a tre anni, anziché a quattro, la permanenza nel grado di tenente; e la proposta di portarla a quattro anni è stata quasi un'anticipazione di quello che ha poi stabilito la legge sull'avanzamento.

Però è chiaro che, se questo provvedimento sana la situazione esistente nell'Arma dei carabinieri, creerà un evidente malcontento fra i tenenti delle altre Forze armate, i quali dovranno attendere il loro turno regolare, almeno fino a quando non sarà stata approvata la legge sull'avanzamento.

Pertanto, auspicando l'approvazione di questo disegno di legge, invito il Governo a sollecitare la discussione e l'approvazione della legge sull'avanzamento, per evitare il permanere di una situazione di disparità.

LATANZA. Se il disegno di legge ha lo scopo di colmare una lacuna esistente nel grado di capitano dell'Arma dei carabinieri, esso è redatto male: esso ha, infatti, carattere permanente. Quindi, non vale per sanare soltanto la situazione esistente, ma dovrà valere anche per l'avvenire. Naturale, quindi, il malcontento che l'approvazione del disegno di legge susciterà negli ufficiali delle altre Forze armate.

Vorrei, perciò, sapere quanti tenenti sarebbero promossi capitani in virtù di questa legge e quali sono gli intendimenti del Go-

verno a proposito della provvisorietà o meno della disposizione di cui alla legge stessa.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PRIORE, *Relatore*. Assicuro che la legge sull'avanzamento, ora all'esame del Senato, prevede la permanenza di quattro anni nel grado di tenente per tutte le armi. Il disegno di legge in discussione anticipa ai tenenti dei carabinieri tale riduzione per le ragioni che sono state esposte.

All'onorevole Stucchi, che parlava di un eventuale trattenimento in servizio dei capitani, rispondo che coloro i quali avevano raggiunto i limiti di età sono stati già allontanati dal servizio; attualmente, quasi tutte le compagnie sono comandate da tenenti. E questa risposta vale anche per l'onorevole Saccenti, perché è evidente che questi tenenti hanno praticamente l'interinato, in quanto comandano di fatto le compagnie.

Per quanto riguarda il malcontento che l'approvazione di questo disegno di legge susciterebbe nelle altre Forze armate, malcontento paventato dall'onorevole Bozzi, debbo osservare che, a parte la necessità immediata riscontrata nell'Arma dei carabinieri, i compiti di questi ufficiali sono ben diversi da quelli degli altri ufficiali. L'ufficiale dei carabinieri ha anche funzioni di polizia, oltre ai compiti che ha un qualsiasi altro ufficiale.

All'onorevole Masini, che poneva in rilievo l'esigenza di una certa maturità dei capitani, ricordo che questi tenenti hanno già una sufficiente maturità, perché da tempo ricoprono posti di responsabilità e, come ho detto, già comandano le compagnie.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il disegno di legge vuole, innanzitutto, sbloccare i gradi di subalterno e permettere la immissione, mediante concorso, di sottotenenti nell'Arma dei carabinieri. Le vacanze si verificano, attualmente, nel grado di capitano; però, siccome la promozione a capitano non si può ottenere se non dopo sei anni di permanenza nel grado di tenente — e ciò per effetto della legge del 1949 — noi ci troviamo, conseguentemente, bloccati anche nei gradi di sottotenente. L'organico dei capitani è di 514, mentre oggi sono in servizio meno di 300 di questi ufficiali; minore è il numero delle vacanze nei subalterni.

La ragione per cui, in deroga alla legge vigente, si vuole ridurre di due anni la permanenza nel grado di tenente dell'Arma dei carabinieri, è data dalla particolare delicatezza della situazione dell'Arma, situazione che non si può sanare con l'immissione di elementi di complemento, come può farsi per le altre Forze armate.

Poiché, in sostanza, si tratta soltanto di anticipare una norma — che in linea di massima era già stata approvata dal Parlamento — ritengo che il disegno di legge si dovrebbe approvare senza difficoltà. Non mi pare che si possa accettare l'emendamento riguardante i due anni di interinato, perché con questa clausola il numero degli aventi diritto alla promozione sarebbe certamente inferiore alle esigenze, e finiremmo con l'aver concluso ben poco, frustrando lo scopo del provvedimento.

PAJETTA GIULIANO. Con l'emendamento del collega Saccenti, quanti tenenti potrebbero essere promossi?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Un quarto o un terzo, al massimo, delle vacanze potrebbe essere coperto.

GUADALUPI. Non si potrebbe formulare diversamente l'emendamento? Per esempio, si potrebbe dire: « ...sempre che l'avente diritto abbia esercitato per almeno due anni la funzione del grado superiore ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo scopo del disegno di legge è di colmare le vacanze. Con un emendamento del genere lo scopo non sarebbe raggiunto.

Occorre tenere presente che questa disposizione è stata presa dall'articolo 140 della legge sull'avanzamento, del quale costituisce l'ultimo comma; quindi, anche per questa ragione non ritengo che sia conveniente modificarlo in quanto potremmo pregiudicare la situazione degli ufficiali delle altre Forze armate!

BOLDRINI. Nell'emendamento Saccenti vi è un presupposto serio: l'Arma dei carabinieri ha, nel paese, determinate funzioni e determinati compiti che nulla hanno a che vedere con i compiti e con le funzioni delle altre Armi: non si può certo paragonare un capitano di fanteria ad un capitano dei carabinieri, il quale ha veramente una importanza eccezionale...

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È ben per questo che non possiamo servirci degli ufficiali di complemento!

BOLDRINI. Ora, poiché l'onorevole Sottosegretario ci dice che il nostro emendamento andrebbe contro la norma prevista nella legge sull'avanzamento, noi ritiriamo l'emendamento, confermando tuttavia la nostra osservazione che in questo modo noi consentiremo la promozione a capitano senza avere un minimo di garanzia. Ci si è detto che il disegno di legge è stato proposto per andare incontro

alle esigenze dell'Arma dei carabinieri; però io debbo osservare che, mentre da un lato è stata tenuta presente la legge sull'avanzamento generale, dall'altro lato sono stati seguiti concetti diversi. Io ritengo che meglio sarebbe stato non avere presentato il disegno di legge, per attendere il provvedimento generale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del quale do lettura:

« La permanenza minima nel grado per la promozione dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è stabilita in quattro anni ».

Constando di un articolo unico, e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazioni agli articoli 5, 9, 11 e 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate ». (355):

Presenti 47
Votanti 27
Astenuti 20
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Avanzamento dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri » (852):

Presenti 47
Votanti 27
Astenuti 20
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Baresi, Bettinotti, Biagioni, Bozzi, Buffone, Calvi, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, Dante, Di Bernardo, Fadda, Folchi, Foresi, Guerrieri Filippo, Latanza, Martino Edoardo Angelo, Napolitano Francesco, Negrari, Pagliuca, Penazzato, Priore, Romano, Romualdi, Sangalli, Sciaudone, Villa.

Si sono astenuti:

Baltaro, Bardini, Barontini, Beltrame, Boldrini, Bonomelli, Bufardeci, Capponi Bentivegna Carla, Clocchiatti, Gelmini, Guadalupi, Lenoci, Masini, Moranino, Nenni Giuliana, Pajetta Giuliano, Saccenti, Scappini, Stucchi, Tolloy.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI